



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 31/03/2017

OGGETTO: MODIFICA ART. 28 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 20.05.2006

L'Anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **18:10**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° **10** ed assenti, sebbene invitati, n° **3** come dal seguente prospetto:

<i>N. ORD.</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>P.</i>	<i>A.</i>	<i>N. ORD.</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>P.</i>	<i>A.</i>
1	<i>GALIFFI GIULIANO</i>	X		8	<i>FERRANTE DANIELA</i>	X	
2	<i>RICCI FEDERICA</i>	X		9	<i>PELUSI DOMENICO</i>	X	
3	<i>LATTANZI LUCA</i>	X		10	<i>POLTRONE MARCO</i>		X
4	<i>DI REMIGIO PAOLO</i>		X	11	<i>BALDINI NADIA</i>		X
5	<i>NOBILE BENEDETTO</i>	X		12	<i>CIANELLA MARIA CRISTINA</i>	X	
6	<i>ROSSI MIRKO</i>	X		13	<i>FILIPPONI PIERLUIGI</i>	X	
7	<i>CESARINI MASSIMILIANO</i>	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.05.2006 veniva approvato il Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- che l'art. 28 del citato regolamento disciplina " **Esenzioni dal canone**"

PREMESSO che:

- il D.L.vo n. 507 del 15/11/1993, che disciplina l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, prevede all'art. 44 le modalità di determinazione delle tariffe per le occupazioni permanenti di suolo pubblico che comprendono anche le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- l'art. 6-quater del D.L. n. 328/1997 come convertito con Legge. n. 410/1997 prevede che i Comuni, anche in deroga all'art. 44, comma 2, del D.L.gs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni, possano, con apposita deliberazione stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- il D.L.vo n. 507 del 15/11/1993 prevede all'art. 45 le modalità di determinazione delle tariffe per le occupazioni temporanee di suolo ed aree pubbliche;
- il comma 3, dell'art. 45 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, come modificato con decorrenza dal 1/1/1996, dall'art. 3 comma 61 della Legge 28/12/1995 n. 549, prevede espressamente che i comuni possano deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

CONSIDERATO pertanto che la facoltà di esonero per le occupazioni con tende o simili e prevista dalla norma sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20.05.2006, prevede, tra l'altro, l'assoggettamento alla Cosap per l'occupazione di suolo pubblico, sia permanente che temporanea, realizzata con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

TENUTO CONTO del gettito COSAP attualmente previsto per tale tipologia di occupazione è di circa € 1.490,00;

RITENUTO, pur considerando l'uso particolare del suolo pubblico temporaneamente o permanentemente sottratto all'intera collettività ma stante l'attuale congiuntura economica del momento, di prevedere la non assoggettabilità dal pagamento della COSAP per le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate, con decorrenza dal 01.01.2017 con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, al fine di rendere meno oneroso il carico fiscale a carico degli operatori commerciali, fissi ed ambulanti;

CONSIDERATO che la gestione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e attualmente effettuata in economia dal settore finanziario;

DATO Atto che:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- i regolamenti in questione devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Considerato che l'amministrazione comunale ritiene di prevedere la non assoggettabilità alla Cosap per le occupazioni, temporanee e permanenti, di suolo ed aree pubbliche effettuate, a decorrere dal 1/01/2017, con tende o simili, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs 507/1993 come modificato dall'art. 3, comma 61, della legge n. 549/95 e dell'art. 6 quater del D.L. n.328/1997 come convertito dalla legge n. 410/97;

DATO ATTO che la presente proposta va a vantaggio delle imprese in termini di semplificazione e minor carico fiscale;

RITENUTO pertanto di modificare il vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.05.2006 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito indicato:

All'art. 28 **"Esenzioni dal canone"** dopo il punto q), viene aggiunto il punto comma:

r) "Non sono assoggettati al pagamento del canone tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate a decorrere dall'01/01/2017 e realizzate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico";

Acquisito il parere tecnico ex art. 49 del Tuel;

Acquisito l'unito parere del revisore dei conti ai sensi dell'art.239 b) punto 7) del TUEL 267/2000;

DELIBERA

1) di esercitare la facoltà prevista dall'art. 52 del D.L.vo 446/1997 e successive modificazioni, dall'art.45, comma 3 del D.L.vo 507/1993 come modificato dall'art. 3, comma 61, della legge n. 549/95 e dall'art. 6 quater del D.L. n. 328/1997 come convertito dalla legge n. 410/97 mediante previsione di non assoggettabilità alla Cosap per le occupazioni, temporanee e permanenti, di suolo ed aree pubbliche effettuate, a decorrere dall'01/01/2017, con tende o simili, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

2) di modificare pertanto il vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per

l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale Comunale n. 15 del 20.05.2006, come di seguito indicato:

All'art. 28 "**Esenzioni dal canone**" dopo il punto **q**), viene aggiunto il punto r) :

"Non sono assoggettati al pagamento del canone tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate a decorrere dall'01/01/2017 e realizzate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sui suolo pubblico";

3) di dare atto che quanto deliberato con il presente atto entra in vigore il 01.01.2017;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

OMISSIS....Pareri, verbale seduta e dibattito

